



COMUNE DI PIADENA

(Provincia di Cremona)

(Piazza Garibaldi, 3 telefono 0375/98125-98328 fax n. 0375/98733)

Approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 22/06/2005

Aggiornato con deliberazione del C.C. n. 4 del 11/03/2010

Aggiornato con deliberazione del C.C. n. 5 del 28/05/2015

Aggiornato nell'allegato "A" con deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 27/08/2015

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER L'ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

IL VICESINDACO
f.to Castelli Elisa

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Scoma dott. Maurizio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le concessioni di aree comunali per l'esercizio degli spettacoli viaggianti, nell'ambito di parchi di divertimento e dei piccoli complessi o singole attrazioni, nonché le modalità di svolgimento della tradizionale Fiera Settembrina.

ART. 2 – DEFINIZIONE

Sono considerate attività dello spettacolo viaggiante soggette al presente regolamento le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi divertimento, allestiti per un periodo di tempo predeterminato o in maniera stabile, compresi nell'elenco Ministeriale del 19/01/2015- (legge del 18/03/1968 n. 337 at.4).

Sono oggetto del presente regolamento le concessioni di aree comunali rilasciate:

- Per parchi di divertimento tradizionali, ivi compresi quelli organizzati in occasione della Fiera Settembrina (Titolo II)
- Per l'installazione nel corso dell'anno di complessi non costituenti parchi tradizionali e singole attrazioni (Titolo III)
- Per spettacoli circensi (Titolo IV)

ART. 3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le concessioni di aree comunali per l'installazione ed esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento sono effettuate sulla base del presente regolamento in applicazione della legge 18/03/1968 n. 337 e successive modifiche.

L'esercizio delle attività nell'ambito della Fiera Settembrina è disciplinato dal Decreto Legislativo del 31/03/1998 n. 114, per quanto relativo alla disciplina generale delle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche si rimanda al Titolo X del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 114, alla Legge Regionale 02/02/2010 n. 06 e ai provvedimenti a queste collegate e s.m.

TITOLO II

“FIERA SETTEMBRINA” PARCO FIERA

ART. 4 – PERIODO DELLA FIERA SETTEMBRINA

Nel Comune di Piadena il Luna Park della tradizionale “Fiera Settembrina” (in seguito denominato Parco Fiera) viene organizzato dall'Amministrazione Comunale (in seguito denominata Amministrazione) nel periodo compreso tra il venerdì precedente ed il martedì successivo alla seconda domenica del mese di settembre. A discrezione dell'Amministrazione comunale, per alcuni spettacoli viaggianti il suddetto periodo potrà essere procrastinato fino alla terza domenica di settembre.

ART. 5 – TIPOLOGIA ED AREE DESTINATE A FIERE

1. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Le fiere o parti delle loro aree possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

ART. 6 – CRITERI DI ORGANIZZAZIONE

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale delegare alcune funzioni dell'organizzazione della "Fiera Settembrina" ad una associazione che ne esprima l'interesse. In tal caso il Sindaco delegherà un responsabile nominato dalla stessa associazione.

L'associazione delegata e il suo responsabile potranno:

- rappresentare in loco il Comune di Piadena per le indicazioni sulle disposizioni dei posteggi in area della manifestazione;
- dare indicazioni sulla dislocazione delle aree all'interno del territorio comunale da destinare all'installazione delle attrazioni sentito l'ufficio Comunale competente in materia;
- rappresentare l'Amministrazione sull'ordine della manifestazione;

Nello svolgimento di queste funzioni l'ente delegato dovrà collaborare con l'Amministrazione, il Comitato Fiera e la Commissione per l'allestimento e il funzionamento del Parco Fiera per coordinare tutte le attività e le iniziative.

ART. 7 – COMMISSIONE PER ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL PARCO FIERA

L'allestimento materiale del Parco Fiera avviene sotto il controllo e la vigilanza degli Agenti di Polizia Locale, dei funzionari e dei volontari all'uopo incaricati dall'Amministrazione o dall'ente responsabile della gestione della manifestazione.

I partecipanti al Parco Fiera devono nominare tre rappresentanti che collaborino con l'Amministrazione e con l'ente delegato alla gestione della manifestazione per un miglior funzionamento del Parco Fiera.

Tali membri dovranno essere proporzionalmente rappresentativi delle componenti sindacali e associative presenti nel Parco Fiera.

La Commissione ha le seguenti mansioni:

- a) verifica la pulizia ed il decoro dei luoghi ove sostano i carri abitazione e le attrazioni ed il volume degli amplificatori sonori;
- b) relaziona all'Amministrazione in merito all'andamento del Parco Fiera al termine della "Fiera Settembrina";
- c) riferisce sull'applicazione di tutte le direttive e disposizioni ricevute dall'Amministrazione o dall'ente delegato della gestione della manifestazione, in particolare per quanto concerne la rimozione dei rifiuti ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- d) ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Amministrazione o all'ente delegato della gestione della manifestazione i nominativi di coloro che hanno procurato eventuali danni.

La Commissione resta in carica per tutta la durata del Parco Fiera, è tacitamente rinnovata ogni anno salvo diversa decisione dell'Amministrazione e rimane comunque in carica fino alla nomina della nuova.

ART. 8 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL PARCO FIERA

1. Chi intende partecipare al Parco Fiera, che si svolge nel territorio comunale, deve inviare, mediante il portale SUAP DI PIADENA, istanza in bollo al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:

- a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza; in caso di società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b) il codice fiscale e/o la partita IVA;

- c) gli estremi dell'autorizzazione (o S.C.I.A.) posseduta che si intende utilizzare (numero, data, comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i) oppure allegare sua fotocopia;
- d) le dimensioni del posteggio che si chiede di occupare;
- e) la fiera alla quale si chiede di partecipare;
- f) i prodotti che intende commercializzare.
- g) data di iscrizione al registro delle imprese;

- 2. Le domande devono essere inviate tramite PEC o Portale S.U.A.P.; farà fede la data di inoltro;
- 3. Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e conseguentemente archiviate.
- 4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile, sarà affissa all'Albo Pretorio almeno 15 giorni prima dello svolgimento della fiera.
- 5. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera, e quanto altro previsto da leggi e regolamenti comunali.
- 6. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse, salvo disposizioni particolari stabilite all'interno dell'atto istitutivo, e non da origine a rilascio di concessione di posteggio con durata pluriennale e di specifica autorizzazione amministrativa.

per le attrazioni devono specificare:

a) denominazione delle attrazioni che si intendono installare, numero e misure delle stesse, indicandone il massimo ingombro, nonché degli accessori complementari (per tiri e rotonde occorre precisare esattamente il tipo di gioco che si intende installare e numero e data di iscrizione alla CCIAA per le società; inoltre dovrà essere fornito il codice identificativo previsto dall'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Interno del 18.05.2007.

* Come massimo ingombro si intende il risultante dalla proiezione del tetto, oppure delle pedane perimetrali, se maggiori, oltre alla dimensione della cassa qualora la stessa non sia compresa nelle dimensioni predette e, dell'altezza massima dell'attrazione.

* Per accessori complementari si intende, le abitazioni, gli automezzi e i carri-attrezzi; nel caso va tenuto conto della superficie totale occupata seguendo i criteri sopracitati e con precisa indicazione del loro numero e della data di utilizzo della superficie di posteggio.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia della polizza assicurativa R.C. dell'attrazione (valida per il periodo della manifestazione); se la scadenza della polizza è successiva al termine di presentazione della domanda, dichiarazione di assicurazione in corso e presentazione effettiva all'atto del rinnovo, e comunque entro la data di insediamento dell'attrazione;
- copia del certificato di collaudo della struttura dell'attrazione, ai sensi delle vigenti norme di sicurezza;
- fotocopia della licenza da cui risulti il possesso di licenza rilasciata dal comune di residenza, in corso di validità annuale, con i relativi estremi;
- limitatamente alle attrazioni di novità, materiale fotografico e documentaristico in grado di fornire elementi per la valutazione delle caratteristiche tecniche ed estetiche della struttura.

Entro 10 giorni dalla data di inizio della Fiera Settembrina, successivamente all'atto di autorizzazione Comunale per la partecipazione alla manifestazione, dovranno essere versati tutti i

canoni per l'occupazione suolo pubblico, tassa rifiuti. La ricevuta di versamento, dovrà essere più inviata mediante fax.

Le imprese di nazionalità straniera dovranno essere in possesso dell'autorizzazione prescritta dall'art. 8 della Legge 18.03.1968 n. 337.

Le domande che non conterranno gli elementi suindicati o che non saranno corredate degli allegati richiesti o che non perverranno nel termine indicato saranno ritenute NON VALIDE. Per tutte le domande si tiene conto della data di ricevimento.

ART. 9 – CRITERI DI PRIORITÀ AI FINI DELLA GRADUATORIA

1. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno applicate le disposizioni vigenti dettate da Regione Lombardia.
2. Transitoriamente, in attesa delle disposizioni regionali, ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - b) maggior numero di presenze nella fiera, riferito alle ultime tre edizioni, per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal Registro Imprese.
3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata od allegata nella domanda di partecipazione.
4. Uno stesso soggetto può presentare non più di due domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.

ART. 10 – ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON UTILIZZATI

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per l'arrivo, vengono assegnati sul posto nel rispetto dell'ordine della graduatoria.
2. Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 9.

ART. 11 – UBICAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI, ORARI

L'ubicazione delle fiere, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni, totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nell' "Allegato A".

ART. 12 – PLANIMETRIA DELLA FIERA

Presso il S.U.A.P. è consultabile una planimetria aggiornata della fiera che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione e la eventuale suddivisione in settori. Vedi "Allegato A"

ART. 13 – REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

1. Durante lo svolgimento delle fiere o altre manifestazioni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano al loro interno, fatta eccezione per le carrozzine delle persone diversamente abili e dei bambini.
2. All'interno delle suddette aree non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o di volantinaggio.
3. E' altresì vietato circolare con oggetti ingombranti da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.
4. La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione ma può essere ammessa nelle aree limitrofe, previo assolvimento degli obblighi di legge.

ART. 14 – CRITERI DI CONCESSIONE

L'istruttoria delle domande e la predisposizione della planimetria generale del Parco Fiera sono demandate all'Ufficio Commercio ed all'Ufficio di Polizia Amministrativa, coadiuvati per le misurazioni e la stesura dall'ufficio tecnico.

Ad ogni richiedente potrà essere concessa l'autorizzazione per l'installazione di non più di due attrazioni, fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Per la concessione delle aree l'Amministrazione elaborerà una graduatoria tenendo conto dei seguenti requisiti preferenziali, valutandoli prioritariamente secondo l'ordine sotto riportato:

- 1) anzianità di frequenza al Parco Fiera con la medesima attrazione;
- 2) anzianità di iscrizione nel registro imprese;

L'Amministrazione adotterà le proprie decisioni in relazione a quanto previsto dal presente Regolamento, e da altri elementi oggettivi e pertinenti che riterrà utili ai fini della determinazione.

In caso di decesso del titolare, l'anzianità viene riconosciuta all'effettivo successore nella conduzione che sia appartenente al nucleo familiare. Il suddetto requisito deve essere documentato all'atto di presentazione della domanda.

Dell'eventuale concessione viene data comunicazione per iscritto agli interessati almeno un mese prima della data di inizio della manifestazione.

ART. 15 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Le autorizzazioni saranno rilasciate dal Responsabile del Servizio dell'area Tecnica una volta verificata tutta la documentazione presentata.

Per quanto concerne il parco fieristico la presentazione del corretto montaggio dell'attrazione dovrà essere firmata da un professionista abilitato o secondo i termini di legge dal gestore, se in possesso dei requisiti formativi di cui al comma 3 dell'art. 6 del D.M. 18.05.2007.

ART. 16 – CONCESSIONE IN SOSTITUZIONE

Per concessione in sostituzione si intende quella che viene rilasciata per sostituire una attrazione che dopo aver ottenuto la concessione dal Responsabile del Servizio, per motivi vari, non può presenziare al Parco Fiera.

Per la valutazione delle richieste ed il rilascio di tali autorizzazioni sono adottati i criteri di concessione di cui al precedente art. 6, tenuto conto delle esigenze spettacolari e di richiamo del Parco Fiera.

ART. 17 – GESTIONE DELL'ATTRAZIONE E CARATTERISTICHE

La gestione dell'attrazione deve avvenire a mezzo del titolare o dei componenti il suo nucleo familiare non titolari di altro nulla-osta similare.

L'attrazione installata dovrà essere del tipo e dell'ingombro autorizzati dall'Amministrazione o dell'ente responsabile della gestione della manifestazione

Prevvia richiesta, potranno essere modificate le misure d'ingombro entro 80 giorni prima la data di inizio della Fiera Settembrina, valutati i motivi e fatto salvo che ciò non comporti danno per l'esercizio delle attrazioni limitrofe.

E' vietata ogni forma di sub-concessione.

In caso di accertata infrazione sarà revocata la concessione e fatta cessare l'attrazione, pertanto sia il concessionario che il sub-concessionario saranno esclusi dal Parco Fiera anche per il futuro.

ART. 18 – SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE

L'attrazione può essere sostituita con una di altro tipo previa comunicazione entro 60 giorni dalla data di inizio della Fiera Settembrina, quando non superi le dimensioni di ingombro della precedente e non crei diretta concorrenza con quelle già esistenti nel Parco Fiera.

Qualora sia impossibile l'installazione dell'attrazione durante o appena prima l'inizio del Parco Fiera – e tale eventualità sia determinata da sinistro accertato – l'Amministrazione può acconsentire alla sostituzione, sempre che la nuova attrazione venga gestita direttamente dal concessionario, non ne derivi un aumento delle misure dell'ingombro e, a parere dell'Amministrazione, la nuova attrazione sia di tipo e soggetto tali da non creare diretta concorrenza alle altre attrazioni già esistenti sulla piazza.

L'Amministrazione si riserva di autorizzare la generale sostituzione delle attrazioni quando il parco non risponde più alle esigenze di modernità.

ART. 19 – ATTRAZIONE DI NOVITÀ

All'interno del Parco Fiera è concessa dall'Amministrazione l'installazione di un'attrazione di novità. (vedi allegato "A")

Ai fini del presente Regolamento si intende come novità l'attrazione che si differenzi sostanzialmente da quelle che abitualmente costituiscono il Parco Fiera, che esprima caratteristiche nuove e sia tecnicamente tale da suscitare interesse e richiamo spettacolare.

Nell'eventualità che siano presentate più domande per l'installazione di attrazioni costituenti novità l'Amministrazione dispone in merito alla concessione, in relazione alla disponibilità di area, tenendo principalmente conto della spettacolarità dell'attrazione, anche in deroga al possesso dei requisiti di legge, e dando priorità alle domande per nuove attrazioni non presenti in precedenti edizioni della fiera.

La concessione per l'attrazione di novità non costituisce titolo ai fini dell'acquisizione dell'anzianità di frequenza.

ART. 20 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità civile o penale per danno o molestia che potrebbero derivare a persone o cose indipendentemente dalla concessione rilasciata.

I concessionari, pena la revoca della concessione, dovranno osservare le seguenti norme:

- a) osservare l'orario di apertura e chiusura dell'attrazione indicato nella concessione;
- b) tenere illuminata l'attrazione durante lo svolgimento della manifestazione;
- c) osservare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartiti dagli Agenti di P.L. e dai funzionari responsabili;
- d) mantenere la massima pulizia e decoro delle aree ove sostano le attrazioni, le carovane e i carriaggi;
- e) usare gli amplificatori del suono in modo tale da non disturbare la quiete ed il riposo delle persone, nonché il pubblico presente, gli altri esercenti, gli spettacoli e trattenimenti pubblici e comunque entro i limiti di rumorosità stabiliti dall'Amministrazione; o dell'ente responsabile della gestione della manifestazione
- f) esporre in modo chiaro ed in luogo visibile all'utenza possibilmente a fronte della cassa, il cartellino dei prezzi dell'attrazione ed il contrassegno di cui all'art. 6 della Legge n. 337 del 18.03.1968;
- g) rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità di rimozione dell'attrazione impartiti dall'Amministrazione o dall'ente responsabile della gestione della manifestazione.

Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica o alterazione delle aree senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Lo stesso dovrà restituire, al termine della concessione, l'area assegnatagli nelle stesse condizioni in cui la stessa gli era stata consegnata.

Ogni alterazione o modificazione causata dal concessionario dovrà essere dallo stesso ripristinata, a proprie spese, non appena smontata l'attrezzatura.

Il concessionario è inoltre tenuto ad avvertire l'Amministrazione o l'ente responsabile della gestione della manifestazione nel caso in cui riscontri che persone, carri e carovane sostino abusivamente nelle aree adibite allo svolgimento della manifestazione ed alla sosta dei mezzi.

ART. 21 – ANZIANITÀ

L'anzianità acquisita è strettamente personale e non può essere trasferita salvo in caso di subentro di ramo d'azienda contratto con atto notarile. (art. 8)

La concessione delle piccole attrazioni (con ingombro non superiore a mq. 2), munite di nulla-osta Ministeriale, non costituirà requisito utile alla valutazione per l'anzianità di presenza.

Per il parco di divertimenti di cui all'art. 3, contestualmente all'approvazione del presente Regolamento, si prende atto della graduatoria dell'organico attuale e di quella dei richiedenti, con indicazione della denominazione dell'attrazione, della categoria di appartenenza e del punteggio attribuito tenendo conto dei criteri di cui al presente articolo.

La determinazione di maggiore anzianità di frequenza ininterrotta (superiore a 10 anni e fatte salve le interruzioni autorizzate a norma di regolamento) dovrà essere documentata a cura degli Esercenti.

La graduatoria sarà aggiornata annualmente dall'Ufficio competente, in applicazione alla normativa vigente.

ART. 22 – CONSERVAZIONE DELL'ANZIANITÀ

Qualora il titolare della concessione non possa partecipare al Parco Fiera conserva il requisito dell'anzianità acquisita solo in caso di giustificati motivi di forza maggiore debitamente documentati ed accertati dall'Amministrazione e presentati al protocollo dell'Ente.

ART. 23 – CAROVANE-ABITAZIONE E CARRI TRASPORTO

La sistemazione dei carri trasporto e delle carovane adibite ad abitazione, dichiarati preventivamente, ha luogo nelle località stabilite dall'Amministrazione e sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento per la concessione di aree pubbliche per feste e manifestazioni in vigore.

La sosta è consentita esclusivamente ai titolari delle concessioni per l'anno in corso ed ai propri familiari preventivamente dichiarati dai concessionari stessi. L'arrivo in tali località da parte dei concessionari, riferito alla durata di cui all'art. 4, è stabilito con autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

Le stesse aree dovranno essere sgombrate entro tre giorni dal termine di durata del parco stesso, salvo eventuali proroghe concesse dall'Amministrazione Comunale o dall'ente responsabile della gestione della manifestazione.

Le violazioni di cui ai commi precedenti sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma pari ad € 200,00.

Raccolta rifiuti

I concessionari devono allontanare giornalmente i rifiuti solidi urbani da essi prodotti utilizzando i contenitori appositamente dislocati in prossimità delle aree da loro occupate. I concessionari devono avere cura di sistemare tali rifiuti in sacchi di plastica ben chiusi, e depositarli, come da regolamento comunale per la raccolta differenziata, nei contenitori suddetti evitando il cumulo degli stessi all'esterno.

ART. 24 – ATTIVITÀ COLLATERALI DEI COMMERCianti LOCALI

I commercianti locali che intendono inserire iniziative all'interno del programma della "Fiera settembrina" devono presentare, entro e non oltre il 30 giugno, all'Amministrazione oppure al delegato della manifestazione con apposito modello, tipologia di manifestazione data e ora di svolgimento della stessa, versando una cauzione che verrà stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale. Vedi "Allegato B"

Le richieste di occupazione di suolo pubblico, per le attività commerciali locali in occasione della “fiera settembrina”, devono essere presentate entro e non oltre il 30 giugno elencando: indirizzo e dati dell’attività commerciale richiedente o del titolare dell’attività. La domanda deve comprendere il motivo della richiesta, il periodo e deve avere in allegato la planimetria specificante la superficie richiesta.

NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

ART. 25 – NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall’ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell’eventuale acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l’allontanamento dei rifiuti.
4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l’attività, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell’ordinanza del Ministro della Sanità e dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell’acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta dei rifiuti mediante conferimento negli appositi contenitori.

ART. 26 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICA INCOLUMITÀ

1. Gli operatori commerciali su area pubblica che utilizzano impianti alimentati a gas per effettuare operazioni di cottura, friggitura e/o riscaldamento di alimenti, hanno l’obbligo di rispettare scrupolosamente, a scopo precauzionale, le norme relative alla conformità degli impianti di adduzione e combustione gas e sul loro corretto utilizzo.
2. I titolari di posteggio entro il 28 febbraio di ogni anno hanno l’obbligo di presentare:
 - se operanti con autonegozio: certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici (gas per combustione e/o refrigerazione), degli apparati elettrici e degli apparati termici incorporati nel veicolo, di cui alle norme UNI CIG 7137/98 ex legge 46/90 e s.m.i;
 - se operanti con strutture mobili: certificazione di avvenuta revisione degli apparati idraulici (gas per combustione e/o refrigerazione), degli apparati elettrici e degli apparati termici mobili (bruciatori, fornelli e friggitrici e relativi impianti di adduzione gas gpl), di cui alle norme UNI CIG 7137/98 ex legge 46/90 e s.m.i.
3. Gli operatori commerciali su posteggio ed in forma itinerante:
 - possono utilizzare apparati con capacità termica totale non superiore ai 35 chilowatt;
 - devono utilizzare bruciatori dotati di un rubinetto valvolato con comando termocoppia marcato CE;
 - devono utilizzare bombole di gpl munite di certificato di collaudo decennale a tenuta, nonché la fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
 - devono avere presso il posteggio almeno un estintore a polvere di kg. 6, in regola con la revisione semestrale di efficienza, posizionato in una zona facilmente accessibile;
 - non possono detenere bombole di gpl non allacciate agli utilizzatori;
 - che operano con gli autonegozi non possono tenere le bombole di gpl collocate all’esterno dell’alloggiamento allo scopo destinato;
 - non possono in ogni caso detenere un quantitativo massimo superiore ai 75 chilogrammi.

4. Gli operatori commerciali su posteggio in occasione di fiere e gli operatori commerciali in forma itinerante hanno l'obbligo di avere al seguito la documentazione menzionata nei precedenti commi.
5. Gli operatori addetti al controllo (addetti al SUAP, Polizia Locale, altre forze di polizia) hanno la possibilità di impedire l'esercizio dell'attività ed allontanare dell'area mercatale o fieristica gli operatori commerciali che utilizzano impianti non a norma o per i quali non viene dimostrata la regolarità tecnica.

TITOLO III

COMPLESSI NON COSTITUENTI PARCHI TRADIZIONALI E SINGOLE ATTRAZIONI

ART. 27 – CRITERI DI CONCESSIONE

Per i complessi non costituenti Parchi tradizionali valgono, in quanto applicabili, le norme fissate dal presente regolamento.

Le domande, redatte ai sensi dell'art.8 del presente regolamento, devono pervenire almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione.

I complessi di cui al presente titolo possono agire in qualsiasi periodo dell'anno tranne che nei sessanta giorni antecedenti l'installazione del Parco Fiera.

Per evitare difficoltà nell'esercizio dei complessi di cui trattasi, tra una manifestazione e l'altra dovranno trascorrere un minimo di 60 giorni.

Per complessi non costituenti Parchi Tradizionali si intendono un massimo di quattro mestieri, di cui uno grande e tre piccoli, ovvero due grandi con esclusione di altri.

E' facoltà dell'Amministrazione chiedere un deposito cauzionale a tutela di eventuali danni arrecati alle aree assegnate.

L'organizzazione, quando affidata a privati, dovrà avvenire con le modalità previste dall'art. 8 della circolare del Ministero del Turismo e dello Spettacolo 16.04.1987, n. 4908.

ART. 28 – ATTRAZIONI SINGOLE

Le concessioni di occupazione di aree pubbliche per l'installazione occasionale di singole attrazioni nel corso dell'anno possono essere rilasciate dal Responsabile del Servizio solo nel caso in cui l'Amministrazione si sia espressa favorevolmente in merito con apposito atto.

Il collocamento delle singole attrazioni all'interno del territorio comunale è stabilito dall'Amministrazione in considerazione delle dimensioni dell'attrazione e di particolari esigenze di ordine pubblico.

TITOLO IV

SPETTACOLI CIRCENSI

ART. 29 – AREA COMUNALE ADIBITA AGLI SPETTACOLI CIRCENSI

Le strutture adibite allo svolgimento di spettacoli circensi devono essere allestite all'interno dell'area comunale antistante il campo sportivo in Via Dante Alighieri.

All'interno del perimetro dell'area verde utilizzata per lo svolgimento di attività sportive non può essere installato alcun tipo di impianto o struttura.

Il tendone del circo deve essere installato nell'area interposta tra il campo di gioco e la recinzione posta a delimitazione del lato sud dell'area comunale, tenuto conto delle dotazioni e degli impianti tecnologici esistenti, della superficie disponibile e della destinazione d'uso ad attività sportive e di svago dell'area comunale.

L'Amministrazione concede l'utilizzo della stessa solamente a circhi di modeste dimensioni e senza animali da spettacolo al seguito, con esclusione di animali di piccola taglia.

Tutti gli automezzi al seguito del circo devono essere posizionati al di fuori del perimetro. Gli scarichi provenienti dai carri d'abitazione dovranno essere convogliati negli appositi recapiti dislocati all'interno dell'area comunale.

ART. 30 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Le domande per lo svolgimento di spettacoli circensi dovranno pervenire, tramite pec o portale SUAP, all'Amministrazione almeno trenta giorni prima della manifestazione.

Nella domanda l'interessato dovrà specificare i seguenti dati:

- a) tipo dell'impianto che si intende installare, esatte dimensioni dello stesso impianto (comprensivo di carri al seguito), diametro del tendone ove avviene lo spettacolo;
- b) dati anagrafici e numero di codice fiscale del titolare dello spettacolo;
- c) data dell'ultima concessione di area rilasciata dal Comune;
- d) numero e specie di eventuali animali al seguito;
- e) ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) fotocopia della polizza assicurativa R.C., dalla quale devono risultare coperti eventuali danni a terzi;
- b) fotocopia del nulla-osta ministeriale valido per il periodo della manifestazione;
- c) fotocopia della licenza annuale rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza.

ART. 31 – CRITERI DI CONCESSIONE

L'assegnazione dell'area per spettacoli circensi non può avvenire contemporaneamente al periodo di svolgimento del tradizionale Parco Fiera della "Fiera Settembrina".

Le domande presentate fuori termine verranno prese in considerazione nell'ordine di presentazione e solo se l'area risulta disponibile per il periodo richiesto.

Qualora giungano due o più domande per lo stesso periodo, il Comune ha facoltà di scegliere motivatamente una determinata attrazione, in relazione al tipo ed all'importanza dell'attrazione stessa, di particolare interesse per il paese, osservando per quanto possibile la rotazione dei complessi.

Diversamente, l'Amministrazione procederà all'assegnazione dell'area mediante sorteggio, alla presenza degli interessati o loro incaricati (anche verbalmente), ovvero anche in loro assenza allorché, per quanto invitati, non siano comparsi all'ora e luogo stabiliti per il sorteggio.

Sono esclusi dal sorteggio coloro che hanno usufruito della concessione nel corso dell'ultima assegnazione.

L'Amministrazione si riserva altresì di escludere dal sorteggio i complessi che abbiano commesso infrazioni nel corso delle precedenti concessioni rilasciate.

L'assegnazione di aree per spettacoli circensi potrà avvenire due sole volte all'anno, in primavera e in autunno.

Tra una manifestazione e l'altra dovrà comunque essere trascorso un periodo non inferiore a quattro mesi.

ART. 32 – RILASCIO DI CONCESSIONI

L'Amministrazione, visionate le varie richieste darà comunicazione dell'avvenuta concessione al titolare.

La concessione sarà rilasciata previo versamento di un deposito cauzionale di euro 100,00 in caso di piccoli impianti senza animali, o con massimo due piccoli animali domestici, e di euro 500 negli altri casi. Il deposito cauzionale dovrà essere versato prima dell'insediamento, pena la revoca della concessione, a garanzia del corretto utilizzo dell'area e dei danni che venissero arrecati al patrimonio comunale.

Nel caso in cui il concessionario rinunci all'occupazione dell'area nei cinque giorni antecedenti la data della manifestazione, il deposito cauzionale sarà interamente incamerato nelle casse comunali, salvo che la rinuncia sia determinata da motivi di forza maggiore, documentati e riscontrabili dall'Amministrazione.

Il deposito cauzionale potrà essere svincolato dall'Amministrazione a conclusione della manifestazione e comunque dopo la verifica dello stato dei luoghi successivamente allo smantellamento delle strutture.

La concessione dell'area è inoltre subordinata:

- a) al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) ai preventivi accordi e contratti per il servizio di rimozione rifiuti.

Eventuali richieste di proroga della concessione o di spostamento del periodo della manifestazione dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione, tenuto conto della disponibilità dell'area e di esigenze di pubblico interesse.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 33 – CONCESSIONE IN AREE PRIVATE

Gli spettacoli circensi sono soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 30, 31, 32 del presente regolamento.

Anche l'esercizio di attività connesse a spettacoli viaggianti e circensi nelle aree private è soggetto al nulla-osta dell'Amministrazione Comunale secondo le norme del presente regolamento e previa presentazione del consenso del proprietario dell'area interessata.

ART. 34 – DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le norme consuetudinarie e tutte quelle relative alle occupazioni di suolo pubblico e di Polizia Urbana.

ART. 35 – PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Le trasgressioni alle norme di cui al presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi, sono accertate e punite secondo la procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n. 689.

L'Amministrazione Comunale, in proporzione alla gravità dell'infrazione commessa, potrà adottare provvedimenti amministrativi consistenti in:

- a) revoca della concessione in atto;
- b) incameramento totale o parziale della cauzione quando questa è dovuta;
- c) esclusione, fino ad un massimo di anni cinque, dal trasgressore dalle piazze del territorio comunale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36 – CARTA DI ESERCIZIO, ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI, UTILIZZO MODULISTICA S.C.I.A. REGIONALE

1. Gli operatori commerciali su area pubblica devono essere in possesso della carta di esercizio, modello uniformato regionale, così come previsto dalla normativa regionale vigente.

2. La carta di esercizio dell'operatore titolare di concessione di posteggio mercatale e dell'operatore itineranti residente deve risultare valicata, prima di iniziare l'attività e entro il termine di giorni 90 qualora vengano apportate modifiche amministrative all'attività.
3. La dimostrazione dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali, di cui all'articolo 21 comma 4 della legge regionale, deve essere effettuata (mediante procedura telematica regionale) entro e non oltre il termine del 31 dicembre di ogni anno, con presentazione di adeguata documentazione al S.U.A.P.
4. Il Responsabile potrà effettuare verifiche sulle dichiarazioni e sulla documentazione depositati.
5. Gli operatori commerciali che effettuano la vendita di generi alimentari oppure effettuano la somministrazione di alimenti e bevande, prima di iniziare effettivamente l'attività devono presentare la S.C.I.A., modulistica regionale uniformata, ai fini della registrazione ai sensi del regolamento CE 852/04.

ART. 37 – DISPOSIZIONI FINALI

Gli "Allegati", parte integranti del Presente Regolamento, essendo atti di natura tecnica vengono modificati con provvedimento di Giunta Comunale.

SCHEDA DESCRITTIVA DELLA FIERA DEL

1. Fiera: **Fiera del**

2. Periodo / giornata:

La data esatta viene stabilita con deliberazione di Giunta Comunale.

3. Ubicazione: **via**

4. Caratteristiche strutturali:

a) superficie complessiva dell'area: **mq**

b) superficie complessiva dei posteggi: **mq**

c) numero totale posteggi:

Non è stata operata alcuna risuddivisione per settore e tipologia merceologica..

Le planimetrie relative all'ubicazione della fiera ed alla dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi sono depositate presso il S.U.A.P. .

5. Disciplina degli orari

➤ L'orario di svolgimento continuato:

o **risulta compreso fra le ore 07.30 e le ore 23.00.**

➤ L'accesso all'area della fiera:

o **è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.**

➤ Le aree dovranno essere lasciate libere e pulite:

o **entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita.**

6. L'assegnazione dei posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari:

➤ **avverrà dalle ore 07.30.**

7. Tipologie merceologiche escluse:

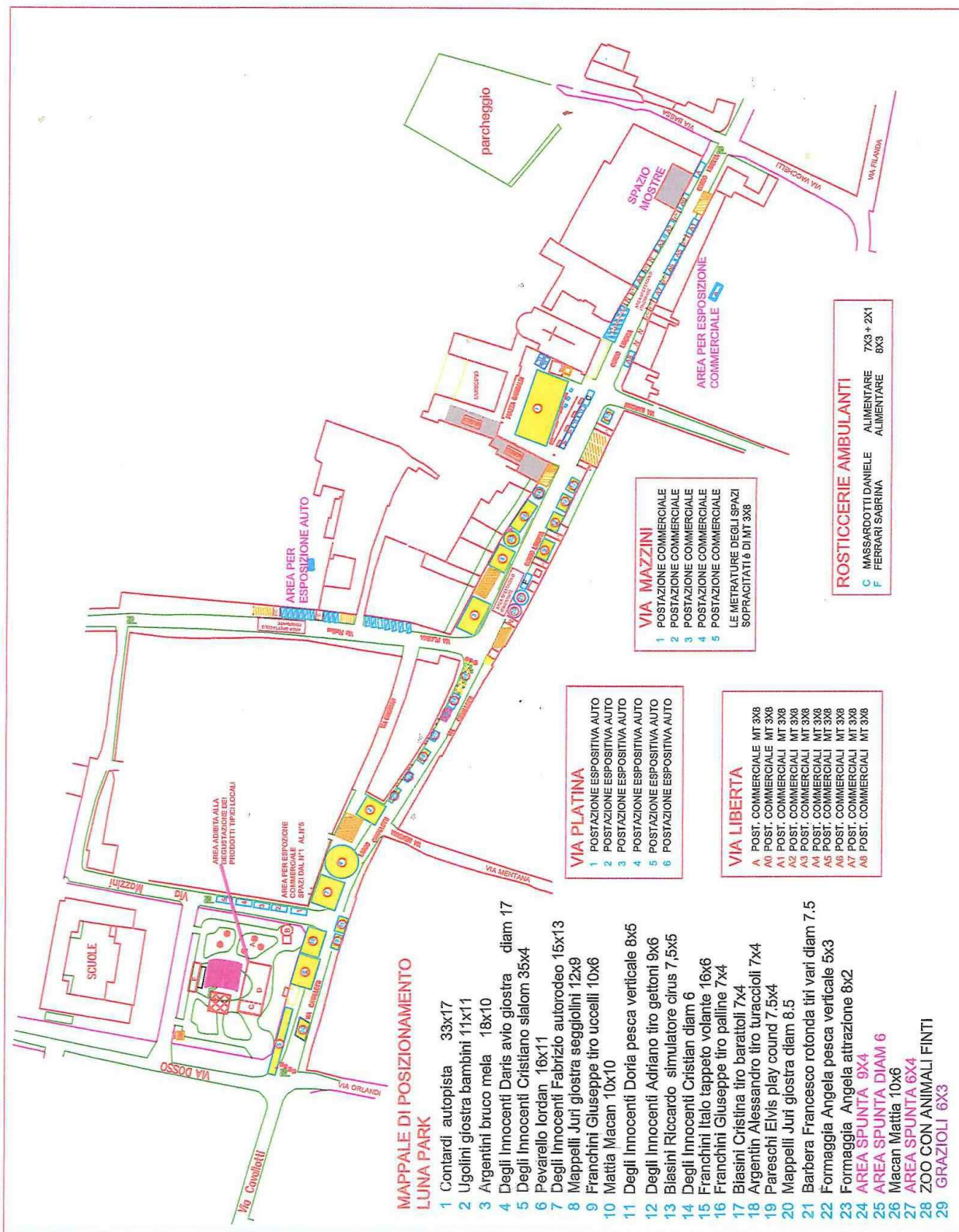
➤ **animali vivi**

➤ **animali impagliati**

➤ **armi da punta e da taglio**

➤ **oggetti di antiquariato**

➤



Modello per l'inserimento all'interno del Programma della Fiera di manifestazioni collaterali

NOME

COGNOME

ATTIVITA' COMMERCIALE (solo se in possesso di Partita IVA)

.....

LUOGO (è richiesta la metratura dettagliata dello spazio occupato)

.....

DATA

ORARIO DI INIZIO

ORARIO DI FINE

TITOLO E DESCRIZIONE DELL'EVENTO

.....

.....

.....

.....

.....

L'inserimento delle iniziative nel programma della Fiera Settembrina è subordinato al versamento di una cauzione, che verrà regolarmente restituita al termine del periodo Fiera, presentando all'Amministrazione o a suo delegato la ricevuta di tale versamento.

Luogo e data

Firma